

La sperimentazione di Milano

La convenzione 20.3.2007 stipulata tra i Presidenti della corte d'Appello, del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati di Milano è stata approvata dal CSM; il suo contenuto è aderente alle indicazioni del CSM e prevede che dopo almeno sei mesi di iscrizione al registro dei praticanti il giovane aspirante sia ammesso, dopo un colloquio di selezione conclusosi positivamente, a proseguire la pratica per il periodo di almeno un anno presso una sezione civile o presso la sezione lavoro (esclusa la sezione famiglia e minori) della Corte d'Appello e del Tribunale ed affidato ad un magistrato che abbia previamente offerto la disponibilità.

La selezione dei partecipanti.

Nell'autunno del 2007 la Commissione mista (composta da un giudice del Tribunale, da un consigliere della Corte d'Appello e da un avvocato del Consiglio dell'Ordine) ha cominciato la selezione dei magistrati e dei praticanti che hanno richiesto di essere ammessi al tirocinio.

La selezione dei magistrati è avvenuta sulla base delle qualità professionali, dell'esperienza e della capacità formativa dei colleghi.

Lo scoglio iniziale è stato rappresentato dalla possibilità di riuscire a collocare tutti i ragazzi ritenuti idonei, per la limitata disponibilità espressa dai colleghi che erano restii a sperimentare questa forma di collaborazione/formazione, e a vincere una tradizionale visione molo "chiusa" e solitaria del proprio lavoro; oggi, invece, dopo un anno di attività dei giovani praticanti negli uffici, sono molti i colleghi che chiedono di poter proseguire l'esperimento con altri giovani dopo la conclusione dell'anno di tirocinio, o segnalano la loro disponibilità a seguire un praticante.

La selezione dei giovani praticanti è avvenuta sulla base di colloqui individuali volti a valutare le motivazioni dei candidati, i loro titoli, le loro preferenze anche in vista dell'aspirazione ad una eventuale specializzazione (stante la articolata suddivisione della competenza tabellare tra le sezioni del Tribunale e della Corte d'Appello), eventuali ragioni di incompatibilità (parenti già avvocati specializzati in controversie civili), a fornire informazioni o chiarimenti sul progetto formativo in concreto.

L'abbinamento e la formula formativa/organizzativa.

Dopo la selezione e l'abbinamento il tirocinio è partito con una trentina di praticanti.

La formula formativa/organizzativa è stata molto elastica, essendosi ritenuto opportuno, almeno in una fase del tutto sperimentale, non irrigidire in schemi le mansioni e gli orari, per lasciare che, entro pochi ma chiari limiti, l'esperienza del tirocinio con il Giudice (attraverso la condivisione di un modulo personalizzato) potesse adattarsi ai diversi stili di lavoro, condizionati dai ritmi dei diversi uffici giudiziari e dalle prassi di ciascun magistrato (la sezione lavoro o quella fallimentare hanno schemi di lavoro diversi, così come diversi sono gli schemi di lavoro in appello).

Del resto, da un lato, la mancanza di un compenso, dall'altra, l'abitudine del giudice a lavorare da solo, rendevano opportuno che l'individuazione delle modalità e degli orari di presenza in ufficio fosse frutto di un modello condiviso tra praticante e affidatario.

Si è scelto di utilizzare un momento di confronto iniziale con tutti i protagonisti della sperimentazione per ribadire alcuni aspetti imprescindibili già oggetto della convenzione:

- la sospensione durante il tirocinio dell'eventuale abilitazione al patrocinio;
- "l'incompatibilità" del tirocinante rispetto a pratiche provenienti dallo studio legale presso cui era stata iniziata la pratica forense, e la necessità di sospendere la collaborazione con lo stesso;
- il dovere di riserbo;
- la disponibilità ad una presenza assidua per almeno un anno salve esigenze di concentrare lo studio in prossimità dell'esame di abilitazione;

- la disponibilità a svolgere le attività formative consistenti nello studio e preparazione preliminare delle udienze, nella redazione di schede riassuntive delle controversie pendenti, nell'approfondimento delle questioni di diritto attraverso ricerche dottrinali e giurisprudenziali; nella partecipazione alle udienze camerale con il consenso delle parti ed alla loro verbalizzazione, nella verifica preliminare della documentazione prodotta con i ricorsi per ingiunzione (anche di quelli telematici per i magistrati collaboratori impegnati nel relativo settore);
- nella collaborazione alla redazione di bozze di provvedimenti interlocutori o decisori;
- l'esclusione della possibilità di partecipare alla camera di consiglio;
- l'impossibilità di destinare i tirocinanti al disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo;
- la possibilità per ciascuna delle parti di interrompere l'esperienza in corso qualora non fosse reputata soddisfacente;
- l'assenza al momento di alcuna possibilità di retribuzione; il proposito di verificare la possibilità di attingere in futuro a borse di studio.

Molta attenzione è stata posta dalla Commissione alla fase di "abbinamento" nella quale si è tenuto conto delle esigenze e dei desideri espressi dagli aspiranti, e si è sottolineata la necessità di esprimere tempestivamente (entro due mesi), da parte del magistrato affidatario o del tirocinante, un eventuale giudizio negativo sulla prosecuzione del tirocinio.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che il tirocinio – dopo un necessario periodo di ambientamento reciproco ove sarebbe gravato sul magistrato un maggior onere formativo e, certo, anche una perdita di tempo - avrebbe dovuto tradursi anche in una fattiva collaborazione, e quindi, in un recupero di tempo, da misurarsi attraverso la produttività, la maggior tempestività, la cura e qualità dei propri provvedimenti.

Per facilitare questa verifica, e consentire l'emergere di eventuali aspetti critici della sperimentazione in corso in generale, è stata programmata e realizzata dopo qualche mese una seconda riunione con tutti i magistrati e i praticanti in tirocinio, all'esito della quale a fronte di una stragrande maggioranza di esperienze positive si è preso atto della necessità di interrompere il tirocinio di tre giovani, sostanzialmente per una inadeguatezza della preparazione di fondo che gli stessi interessati hanno ritenuto non fosse loro interesse impegnarsi a colmare in quella sede.

Mansioni dei praticanti in tirocinio presso gli Uffici giudiziari

I giovani praticanti seguono l'attività del giudice in tutte le sue sfaccettature, collaborando nelle diverse fasi del lavoro:

1. verificano che la cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli per l'udienza della settimana;
2. preparano le udienze con il magistrato, studiando i fascicoli, relazionando sul contenuto della controversia, preparando all'esito della discussione con il giudice la scheda del procedimento in cui è sintetizzato il contenuto del contraddittorio e sono messi a fuoco in modo schematico le questioni preliminari e i nodi in fatto e in diritto che la causa pone;
3. verificano preliminarmente la documentazione allegata ai ricorsi per decreto ingiuntivo, relazionano al magistrato sulla sussistenza di eventuali motivi di sospensione (carezza di legittimazione attiva; irregolarità della procura; legittimità tasso degli interessi richiesti ecc.); compresi quelli telematici
4. collaborano nello spostamento della 1° udienza di comparizione delle cause di nuova assegnazione;
5. effettuano ricerche - servendosi anche dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio - di giurisprudenza o dottrina funzionali alla risoluzioni dei singoli casi; svolgono approfondimenti su

questioni di diritto ricorrenti e/ o particolarmente complesse, e collaborano nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato;

6. partecipano all'udienza istruttoria o di discussione della causa redigendo il relativo verbale anche su supporto informatico, servendosi della *consolle* del magistrato se affidati a magistrati che dispongono del relativo software;

7. dopo averne discusso con il giudice ed aver con lui individuato lo schema del provvedimento interlocutorio o decisorio (in prevalenza per quelli più semplici e ripetitivi come le sentenze contestuali in controversie di opposizione a decreto ingiuntivo), redigono una bozza dello svolgimento del processo e/o dei motivi della decisione che viene poi rivista e corretta con l'affidatario; preparano l'intestazione delle sentenze; studiano e discutono con il giudice le controversie societarie più semplici e preparano il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, partecipano alla discussione avanti al collegio di dette controversie.

Esiti della sperimentazione in corso ad un anno dal suo inizio

Per verificare dapprima l'andamento e poi l'esito dell'esperienza proposta ai magistrati affidatari ed ai praticanti, si sono richieste relazioni informative tanto agli uni quanto agli altri.

1. dal punto dei vista dei giudici

Va subito detto che la quasi totalità delle relazioni dei magistrati ha offerto un riscontro decisamente positivo dell'esperienza compiuta: non solo da parte di coloro che hanno visto affidati praticanti già molto preparati che, magari, avevano potuto effettuare la pratica presso studi professionali molto qualificati e che, quindi, hanno dovuto investire meno tempo nell'avvio di una relazione di collaborazione realmente reciproca; ma anche di coloro che hanno visto crescere più gradualmente ma sistematicamente la capacità dei giovani praticanti di impadronirsi del metodo di studio dei fascicoli e del corretto approccio alla fase decisionale che, via via, è divenuto un utile supporto per il lavoro quotidiano.

Per molti, soprattutto nel secondo semestre, la collaborazione del tirocinante ha costituito un elemento decisivo a livello organizzativo per salvaguardare la puntualità dei provvedimenti, per una gestione più efficace e veloce delle scadenze decisorie, per una meditata e completa preparazione delle udienze; ma anche l'occasione per un approccio ai propri compiti quotidiani più gradevole e meno stressato e per uno scambio continuo di idee, utile e costruttivo anche per la propria professionalità.

Significativo è ciò che scrive una collega sintetizzando efficacemente l'esperienza di molti altri : *“mi sono sentita estremamente supportata nella preparazione del lavoro in termini di studio e ricerca, nella conduzione dell'udienza avendo a fianco una valida persona, capace e coscienziosa che si è occupata degli aspetti inerenti alla verbalizzazione, della eventuale assistenza per alcune richieste di avvocati in ordine a fascicoli o a istanze, estremamente attenta a dare un aiuto anche nelle diverse attività di carattere pratico emergenti, che infine è stata un validissimo aiuto anche nella redazione dei provvedimenti, sia per alcune sintesi utilissime sia proprio per la stesura delle minute che sono state molte volte integralmente utilizzate... ho trascorso un periodo di attività lavorativa durante il quale mi sono sentita sensibilmente aiutata e questo è stato utile anche per incrementare la mia attività di smaltimento, renderla qualitativamente migliore e un po' meno stressante”*.

Un altro collega sintetizza altrettanto efficacemente le varie fasi del tirocinio *“ a) in una prima fase, circa 1-2 mesi, è stato prevalente l'aspetto di insegnamento da parte mia e di presa di contatto della praticante con le materie e il rito applicato nell'ufficio; la collaborazione era prevalentemente limitata alla stesura delle parti compilative della sentenza che pure richiedono lo studio del fascicolo e dei problemi, e all'abbozzo della costruzione dell'albero decisionale nella parte “motivi della decisione”; b) in una seconda fase (2-3 mesi) acquistata maggiore padronanza nella lettura del fascicolo (e quindi nella stesura dello svolgimento del processo) la*

tirocinante ha regolarmente impostato l'albero decisionale nei fascicoli alla stessa affidati; ciò ha consentito di elevare il livello della discussione che si è spostato direttamente sul come costruire la decisione; c) nella terza fase, consolida la modalità di lavoro della fase b) la discussione si è, via via, focalizzata sulle questioni procedurali e sostanziali da affrontare... nella terza fase l'apporto della dtt.ssa X ha consentito all'ufficio di migliorare sensibilmente la mole di lavoro svolta tanto che il sottoscritto ha negli ultimi mesi una produzione statistica che si colloca ai primi posti nella Corte".

*

Alcuni colleghi hanno cercato di concretizzare ulteriormente questa valutazione offrendo i numeri dei provvedimenti redatti con la collaborazione del praticante e notizie sulla gestione efficace virtuosa del ruolo:

" 40 sent. (di cui 26 contestuali ex art. 281 sexies c.p.c.); 13 decreti di fissazione - rito societario; oltre a numerose ordinanze istruttorie; "ho mantenuto sostanzialmente invariata la produttività del 2007 quanto alle sentenze (94 di cui 2 molto impegnative) nonostante il beneficio dell'esonero dal carico di lavoro del 40% dall'aprile del 2008 e del 50% dal settembre 2008 per la nomina al Consiglio Giudiziario."

*"L'aumento di produttività è dimostrato dai seguenti numeri:
nel 2008 ho sciolto 88 riserve sulle prove ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ho scritto 153 sentenze tra cui una molto grossa che da sola mi ha assorbito tre mesi di lavoro a tempo pieno escluso quello dedicato alle udienze. Inoltre nel 2008 ho finalmente smaltito l'arretrato che avevo da anni. Nel 2007 avevo sciolto 86 riserve ex art. 183 co 6 c.p.c. e scritto 128 sentenze. Dunque in estrema sintesi nel 2008 ho lavorato più celermente ed è aumentata la mia produttività sulle sentenze. grazie alla collaborazione non ha creato arretrato ed ha smaltito quella dell'anno precedente; ha scritto in sette mesi 94 sentenze di cui 1 molto voluminosa, ha esaurito tutte le riserve;"*

" n. 38 decreti di fissazione udienza ex art. 12 del d.lgs. 5/2003, n. 3 sentenze monocratiche, n. 2 sentenze ex art. 281 sexies cpc. "La sua collaborazione è stata assai preziosa in un periodo di particolare "sofferenza" della sezione e, quindi, di particolare sovraccarico organizzativo per me che la presiedo; in speciale modo la sua disponibilità ha permesso di "assorbire" almeno in parte l'arretrato (specie sui decreti di fissazione d'udienza) che si era formato in sezione".

*41 sentenze (tutte le sentenze ex art. 281 sexies sulla base di schemi previamente preparati)
"ho certamente ricevuto beneficio se è vero che nel corso del 2008, in un periodo di notevole impegno, dato dal fatto che avevamo vuoti di organico nella misura anche di quattro/ cinque colleghi e in cui per i primi tre mesi facevo anche il consiglio giudiziario sono riuscito: a farmi affidare oltre alle ordinarie assegnazioni ulteriori 130 cause di un collega in malattia che ho quasi del tutto eliminato; ad abbassare il ruolo - nel corso di questo anno - di circa 70 pendenze"*

"48 sentenze (spesso di notevole difficoltà); " il tirocinante ha aumentato la produttività dello scrivente e, di conseguenza, dell'intera sezione, collaborando alla preparazione dell'udienza collegiale, aiutando il sottoscritto ad una più celere ed approfondita preparazione delle tematiche più complesse, a mezzo - spesso - di puntuali ricerche giurisprudenziali e dottrinali, non di rado utilizzate dal Collegio nell'assunzione delle decisioni in Camera di Consiglio; indirettamente il tirocinante ha apportato un significativo giovamento, consentendo al dott. Salmeri di dedicare più tempo alle attività di mera amministrazione, qual presidente di sezione .

" moltissime ordinanze di ammissione prove sono state studiate, discusse con me e poi scritte dalla praticante... mi ha consentito di depositare tali ordinanze con regolarità e in tempi decisamente più rapidi e quindi - nell'ottica dell'ufficio del giudice - il vantaggio è stato del tutto evidente e si è

certamente esteso all'attività di redazione delle sentenze e dei cautelari, che ha registrato tempi più rapidi e riassorbimento del (cronico) arretrato”

“ha esaminato molti fascicoli in riserva e mi ha fornito elementi di giudizio e di valutazione, oltre che riferimenti giurisprudenziali ed anche dottrinali appropriati ed utili; previo studio comune, anche approntato bozze di motivazione, inizialmente molto semplici poi sempre più difficili ed anche, infine, nella complesse materie di diritto industriale ovvero di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa. sicuramente grazie alla collaborazione del dott. Gigli i tempi di elaborazione delle sentenze hanno avuto una riduzione”.

“il contributo e la mia maggiore disponibilità di tempo conseguente, hanno influito in modo rilevante sul risultato statistico sia come aumento del numero delle sentenze (ha collaborato alla redazione di 12 sentenze alcun complesse) sia come maggiore tempestività nel loro deposito”

*

Tutti indistintamente i giudici auspicano la continuità di questa esperienza, ed anzi la sua maggior strutturazione, non tanto in termini di prestazioni e di orario, quanto in termini miglior definizione della figura e del ruolo di coloro che prestano un congruo periodo di tirocinio presso un ufficio giudiziario:

- a. attraverso la previsione di un congruo compenso, grazie a borse di studio finanziate dagli Ordini, dagli enti locali o da fondazioni, e/o attraverso forme agevolazioni che costituiscano risparmio di spesa (buoni pasto, buoni sconto per l'acquisto di libri o codici, iscrizione gratuita al registro dei praticanti e ai corsi di formazione organizzati dall'Ordine degli Avvocati);
- b. attraverso l'attribuzione a questa esperienza del valore di un titolo spendibile ai fini concorsuali (per esempio per l'accesso al concorso in magistratura in alternativa ai due anni di frequenza delle scuole di specializzazione presso le Università; aspetto, questo, che oltre ad ampliare il numero dei potenziali interessati all'esperienza, ne sottolineerebbe la valenza formativa comune di avvocati e magistrati, dovendo il candidato aver compiuto un anno di pratica in uno studio professionale ed un anno di tirocini presso un giudice).

Solo pochi magistrati (4) hanno registrato un'esperienza negativa, in tutti i casi ciò è stato determinato dalle condizioni soggettive di effettiva preparazione e capacità dei giovani praticanti; costoro - che hanno scontato l'inevitabile grado di approssimazione della selezione iniziale che di fatto si è esercitata su un campione piuttosto ristretto e molto vario quanto a grado di preparazione - hanno auspicato una più approfondita verifica dei requisiti di base per la partecipazione ad un'esperienza formativa molto qualificata, che richiede una solida preparazione di base.

2. dal punto di vista dei praticanti in tirocinio

Le relazioni dei giovani praticanti contengono, parimenti, giudizi del tutto entusiastici quanto all'opportunità formativa che questa esperienza ha loro offerto, di cui rendono merito all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Nei loro resoconti i tirocinanti sottolineano soprattutto:

- la varietà e completezza dell'offerta di crescita professionale data dal grande numero delle udienze cui è possibile assistere, relative, peraltro, a pratiche che ben conosciute per essere state previamente studiate con il giudice;

- la possibilità di acquisire una visione globale della professione forense, di poter confrontare modalità diverse di gestire, da parte del foro, il contenzioso, sia quanto alla impostazione degli atti sia quanto alla discussione e trattazione orale della causa;
- il valore unico dell'opportunità di apprendere la prospettiva di studio degli atti del giudicante, caratterizzata dalla necessità di mettere a fuoco tutti gli aspetti che sarà necessario trattare nel provvedimento, decisorio o cautelare che sia, *“ poiché ciò permette di capire com'è importante che “la parte” stessa nel chiedere l'intervento del giudice si preoccupi di individuare le questioni rilevanti della controversia e di discuterle nell'ordine corretto se vuole trarne conseguenze coerenti e fondate in diritto ”.*
- la possibilità di approfondire e valorizzare le tecniche di conciliazione,
- la possibilità di migliorare il rigore del proprio ragionamento giuridico e di tradurlo nello scritto motivazionale.

Benché, dunque, la possibilità di condividere nella propria formazione per un periodo la prospettiva dell'organo giudicante sia considerata unanimemente un'opportunità unica di grande valore, tutti indistintamente hanno sottolineato che l'assenza di qualunque forma di retribuzione o di incentivo (quale l'acquisizione di un titolo per la partecipazione a concorsi nell'ambito dell'ordinamento giudiziario) costituisce un fattore negativo tale da incidere sulla scelta stessa di accedere a questa esperienza di formazione.

Altri aspetti negativi sono stati considerati:

- la mancanza di una definizione del percorso formativo (individuazione più stringente degli obblighi di presenza;
- l'individuazione di specifiche mansioni l'individuazione di obiettivi di fine tirocinio);
- l'assenza del coordinamento da parte di un avvocato - *tutor* per ciascun praticante o per gruppi di praticanti presso l'Ordine degli Avvocati, come pure previsto dalla convenzione;
- la mancanza di strumenti “operativi”, come una stanza a disposizione per gruppi di praticanti, p.c. per poter eseguire le ricerche o redigere i provvedimenti.

Proposte

Purtroppo deve registrarsi nell'ultimo periodo un calo nettissimo delle richieste di ammissione, e molte rinunce soprattutto da parte di giovani molto preparati che - pur desiderosi di avvalersi di questa opportunità ed ritenuti idonei dalla Commissione - non possono permettersi un anno di lavoro senza alcun compenso o rimborso spese, e senza alcun incentivo: è del tutto ovvio che una qualche forma di compenso non solo costituisce una tangibile gratificazione per l'impegno profuso ma lo rende “sostenibile”; così come la sua assenza - oltre ad aver costituito una difficoltà per i praticanti già “in servizio”- è un vero e proprio disincentivo per quelli interessati ad aderirvi.

Poiché lo stesso regolamento della pratica forense dell'Ordine prevede che la pratica sia retribuita è del tutto ovvio, da un lato, che un'esperienza del genere per quanto significativa, non potrà essere accessibile ai non abbienti (si tratta comunque di giovani laureati che aspirano del tutto legittimamente ad una soglia, anche minima, di autosufficienza economica) , dall'altro che i giovani migliori, più preparati, più capaci (quelli, quindi, che sarebbero più in grado di restituire rapidamente in termini di collaborazione quanto ricevano sul piano formativo assistendo al lavoro del giudice) preferiranno necessariamente la collocazione presso uno studio professionale.

Le condizioni minime perché l'esperienza intrapresa possa proseguire e migliorare, alla luce della sperimentazione di un anno sin qui condotta, pertanto, possono così riassumersi:

- a) l'introduzione di una forma di compenso da parte dell'Ordine, che, con l'appoggio dei Presidenti della Corte e del Tribunale, potrebbe, almeno in parte, essere finanziato attraverso somme messe a disposizione da fondazioni o enti pubblici;
- b) in alternativa o in aggiunta al compenso potrebbe essere riconosciuto all'esperienza di almeno un anno di tirocinio presso uno studio professionale e di un successivo anno presso l'Ufficio del Giudice il valore di un titolo per partecipare al concorso per l'accesso alla magistratura in alternativa ai due anni di frequenza delle scuole di specializzazione presso le Università; questa formula, infatti, oltre ad ampliare il numero dei potenziali interessati all'esperienza, ne sottolineerebbe la valenza formativa comune di avvocati e magistrati, dovendo il candidato che intende accedere al concorso per magistrato aver compiuto un anno di pratica presso lo studio di un avvocato e dovendo, viceversa l'aspirante avvocato, aver compiuto un anno di tirocinio presso un giudice;
- ulteriore possibilità è quella di attribuire a questa esperienza (il biennio di pratica articolato nel modo predetto) il valore di titolo per partecipare ai concorsi per l'accesso a incarichi di GOT, VPO, Giudici di pace;
- c) l'effettiva presenza di un *avvocato – tutor* se non per ciascuno almeno per piccoli gruppi di tirocinanti, con funzione di orientamento e di guida nel percorso formativo in atto, considerato che la frequentazione assidua dell'Ufficio del Giudice è incompatibile con la prosecuzione del rapporto con lo studio professionale;
- d) la previsione di un “mansionario” specifico (cui si è già provveduto) e di una minima regolamentazione della presenza in ufficio;
- e) la predisposizione di un programma formativo articolato per fasi ed obiettivi, il cui esito dovrà essere valutato di concerto dal magistrato affidatario e dal *tutor*;
- f) una maggiore selezione degli aspiranti (auspicando che gli interventi sub a) e b) determinino un aumento delle domande) attraverso il punteggio di laurea e/o altri aspetti del *curriculum* personale.

*

Se all'inizio è stato necessario convincere la maggior parte dei colleghi del Tribunale e della Corte interpellati perché dessero disponibilità a partecipare alla sperimentazione, oggi molti di costoro contattano i componenti della commissione per sapere se il praticante “in scadenza” può essere sostituito con altri giovani aspiranti.

D'altro canto molti dei ragazzi che hanno terminato attraverso il tirocinio il 2° anno di pratica, forense hanno deciso di restare, comunque, ad affiancare il loro giudice di affidamento, compatibilmente con le esigenze di studio per la preparazione dell'orale dell'esame di abilitazione, o sino a quando non si apra per loro un'alternativa professionale retribuita.

Questi fatti sono il segno tangibile del successo di questa formula collaborativi/formativa semplice ma efficace: la spontanea continuità della relazione instauratasi dimostra, anzitutto, che per entrambe le parti ha rappresentato un'esperienza utile e positiva.

Molti ragazzi hanno potuto o potranno avvalersi di questa esperienza nei loro *curricula* per essere inseriti in studi professionali che offrono opportunità di crescere professionalmente e che retribuiscono adeguatamente il loro apporto.

dott.ssa Alessandra Dal Moro *

* giudice del Tribunale di Milano, sez. VIII civile; componente della commissione mista incaricata di seguire il tirocinio dei praticanti avvocati.